

VISTO l'articolo 117, comma 3, della Costituzione;

VISTO l'articolo 21, comma 7, della legge 15 marzo 1997 n. 59 (delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa) che attribuisce alle Istituzioni Scolastiche l'autonomia organizzativa e didattica nel rispetto degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli standard di livello nazionale;

VISTO l'articolo 138, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 (conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59) che delega alle Regioni funzioni amministrative in materia di istruzione, tra cui la determinazione del calendario scolastico;

VISTO l'articolo 74 del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 (testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione) che, al comma 2, prevede che le attività didattiche si svolgano nel periodo compreso tra l'1 settembre e il 30 giugno e, al comma 3, stabilisce che i giorni di lezione non siano meno di 200;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009 n. 89 (revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112);

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 87 recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 88 recante norme concernenti il riordino degli istituti tecnici ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 89 recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275 (regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997 n. 59) che, all'articolo 5, comma 2, attribuisce alle Istituzioni Scolastiche la facoltà di adattare il calendario scolastico in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell'offerta formativa, nel rispetto delle funzioni in materia di determinazione del calendario scolastico esercitate dalle Regioni, e in particolare attribuisce alle Istituzioni Scolastiche:

- a) gli adattamenti del calendario scolastico nel rispetto del citato articolo 74 del d.lgs. 297/1994;
- b) la scansione temporale della valutazione degli apprendimenti degli alunni e della suddivisione del periodo delle lezioni;
- c) il calendario degli scrutini e delle valutazioni intermedie e finali degli alunni;
- d) la fissazione degli esami da parte dei dirigenti scolastici, a esclusione di quelli di stato, conclusivi dei corsi di istruzione secondaria superiore;

DATO ATTO che l'eventuale ulteriore adattamento del calendario scolastico da parte delle Istituzioni Scolastiche, consentito dall'articolo 5 del d.P.R. 275/1999, dovrà rispettare nella scuola dell'infanzia e nel primo ciclo dell'istruzione, il monte ore annuale stabilito dal d.P.R. 89/2009 e dagli ordinamenti vigenti nella scuola secondaria superiore (d.P.R. 87/2010, d.P.R. 88/2010, d.P.R. 89/2010), equiparabile allo svolgimento di almeno 200 giorni di lezione ai sensi del comma 3, dell'articolo 74, del citato d.lgs. 297/1994, fermo restando il rispetto dei termini di inizio lezioni previsto dal calendario scolastico regionale;

VISTA la legge regionale 11 maggio 2009 n. 18 (Sistema Educativo Regionale di Istruzione, Formazione e Orientamento);

VISTA la nota MIUR prot. n. 1000 del 22 febbraio 2012, agli atti della Struttura regionale competente, sulla base della quale, con riferimento a eccezionali eventi atmosferici, “si deve ritenere che è fatta comunque salva la validità dell’anno scolastico, anche se le cause di forza maggiore, consistenti in eventi non prevedibili e non programmabili, abbiano comportato, in concreto, la discesa dei giorni di lezione al di sotto del limite dei 200, per effetto delle ordinanze sindacali di chiusura delle scuole”;

DATO ATTO che la nota di cui sopra afferma che “spetta comunque alle scuole interessate da prolungati periodi di chiusura, la valutazione di un eventuale adattamento del calendario scolastico regionale finalizzato al recupero, anche parziale, delle lezioni non effettuate”;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 5 dicembre 2014 n. 1530 – Disposizioni straordinarie in materia di calendario scolastico per l’anno scolastico 2014/2015, con cui si chiede al MIUR, per il tramite dell’Ufficio scolastico della Liguria, un intervento che confermi la validità della sopra citata nota n. 1000/2012;

PRESO ATTO che la validità dei contenuti della sopra citata nota è stata confermata anche per l’anno scolastico 2014/2015 dalla nota del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale prot. n. 9047 del 18 dicembre 2014, agli atti della competente Struttura regionale, e ribadita dalla nota della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione prot. n. 8276 del 22/12/2014;

CONSIDERATO quindi che l’orientamento del MIUR è di dare validità permanente ai contenuti della nota prot. n. 1000/2012;

CONSIDERATO che il calendario delle festività nazionali è determinato dal Ministero della Pubblica Istruzione come segue:

- tutte le domeniche;
- 1° novembre, festa di tutti i Santi;
- 8 dicembre, festa dell’Immacolata Concezione;
- 25 dicembre, Natale;
- 26 dicembre, festa di Santo Stefano;
- 1° gennaio, Capodanno;
- 6 gennaio, festa dell’Epifania;
- il lunedì dopo Pasqua;
- 25 aprile, anniversario della Liberazione;
- 1° maggio, festa del Lavoro;
- 2 giugno, festa nazionale della Repubblica;
- festa del Santo Patrono, secondo la normativa vigente;

ATTESO che il calendario scolastico regionale si configura come strumento di programmazione territoriale e produce ripercussioni significative sull’erogazione dei servizi connessi alle attività didattiche e sull’organizzazione della vita delle famiglie in relazione alle scansioni temporali stabilite;

CONSIDERATO che non è ancora stata emessa l’ordinanza ministeriale relativa al calendario scolastico 2018/2019 con la quale verrà fissata la data di inizio degli esami di stato dei corsi di studio di istruzione superiore, per l’intero territorio nazionale;

RITENUTO OPPORTUNO tuttavia definire tempestivamente il calendario scolastico regionale per l’anno scolastico 2018/2019, in modo da consentire alle Istituzioni Scolastiche di procedere a un’adeguata programmazione delle proprie attività organizzative, e di permettere agli enti locali di organizzare la fornitura dei servizi scolastici di loro competenza, in coerenza con la suddetta programmazione;

RITENUTO OPPORTUNO prevedere 206 giorni di lezione, fermo restando il numero minimo di 200 giorni obbligatori di lezione;

DATO ATTO che le Istituzioni Scolastiche, nell'ambito dei termini sopra indicati e nel rispetto delle date di inizio e di termine delle attività didattiche contenuti nella presente deliberazione, coordinandosi con gli Enti Locali di riferimento e dandone ampia e tempestiva comunicazione alle famiglie degli utenti, possono definire gli adattamenti ritenuti più opportuni rispetto alle esigenze del piano dell'offerta formativa, nonché per far fronte all'eventuale necessità di sospendere o ridurre il servizio scolastico a causa di eventi imprevedibili;

RITENUTO OPPORTUNO raccomandare che, in caso di sospensione delle attività didattiche curricolari per la realizzazione di attività non curricolari - comunque previste nel Piano dell'Offerta formativa e adeguatamente e tempestivamente rese note agli utenti della scuola, trattandosi in ogni caso di attività a carattere educativo - l'Istituzione Scolastica deliberi contestualmente un'offerta alternativa di attività non curricolari, da effettuarsi a scuola e da destinarsi a coloro che non partecipino alle attività non curricolari extrascolastiche;

CONSIDERATO che i giorni di lezione si riducono a 205 giorni nel caso in cui la festa del Santo Patrono cada in un giorno in cui è previsto lo svolgimento delle lezioni;

RILEVATO che l'eventuale ulteriore adattamento del calendario scolastico regionale da parte delle Istituzioni Scolastiche consentito dall'articolo 5, del d.P.R. 275/1999, dovrà rispettare nella scuola dell'infanzia e nel primo ciclo dell'istruzione, il monte ore annuale stabilito dal decreto legislativo 89/2009 e nella scuola secondaria superiore quanto previsto dall'ordinamento vigente, assicurando lo svolgimento di almeno 200 giorni di lezione ai sensi del comma 3, dell'articolo 74, del citato d.lgs. 297/1994, fermo restando il rispetto dei termini di inizio e fine lezioni previsti dal calendario scolastico regionale;

DATO ATTO che per l'anno scolastico 2018/2019 saranno consentite deroghe alla data di inizio delle lezioni solo per gli istituti professionali che debbano organizzare sessioni di esame di qualifica professionale di istruzione e formazione professionale, in data necessariamente antecedente a quella fissata per l'esame di Stato;

RITENUTO opportuno stabilire l'inizio delle lezioni il giorno lunedì 17 settembre 2018 e il termine delle stesse il giorno martedì 11 giugno 2019;

DATO ATTO che il termine dell'attività educativa nelle Scuole dell'infanzia è fissato dalla norma statale nel giorno sabato 29 giugno 2019;

RITENUTO di individuare nei giorni di seguito indicati la sospensione delle attività educative e didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado della Liguria, in aggiunta ai sopra elencati giorni di festività nazionale:

- 2, 3 novembre 2018;
- 24, 27, 28, 29, 31 dicembre 2018;
- 2, 3, 4, 5 gennaio 2019;
- 18, 19, 20, 26, 27 aprile 2019;

RITENUTO OPPORTUNO disporre che in caso di eventi atmosferici eccezionali si farà riferimento al disposto della nota MIUR prot. n. 1000 del 22 febbraio 2012 di cui sopra, come confermata dalla nota USR Liguria prot. n. 9047/2014, e ribadita dalla nota della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione prot. n. 8276 del 22/12/2014;

DATO ATTO che il Comitato Regionale per l'Istruzione e la Formazione (CRIF), di cui all'articolo 69 della l.r. 18/2009, durante la seduta del 27 febbraio 2018, come da verbale agli atti del Settore Istruzione e Diritto allo Studio, ha espresso parere favorevole sulla sopra riportata formulazione del calendario scolastico regionale relativo all'anno scolastico 2018/2019, concordando sulla necessità di ritenere vincolante la data di inizio delle lezioni e, ferma restando la data del martedì 11 giugno 2019 come riferimento per il termine delle lezioni, ha convenuto sulla possibilità di consentire alle Istituzioni Scolastiche autonome di poter utilizzare, se strettamente necessario, alcuni dei 6 giorni a disposizione per anticipare il termine delle lezioni in relazione al regolare svolgimento delle operazioni di scrutinio finale;

ACQUISITO il parere del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria sulla presente formulazione del calendario scolastico regionale a.s. 2018/2019, espresso nella seduta del CRIF di cui sopra;

ACQUISITO il parere dell'ANCI Liguria sulla presente formulazione del calendario scolastico regionale a.s. 2018/2019, espresso con nota del 2 marzo 2018, agli atti del Settore Istruzione e Diritto allo Studio;

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Scuola, Università e Formazione, Ilaria Cavo;

DELIBERA

per i motivi specificati in premessa:

1. di approvare il calendario scolastico regionale per l'anno scolastico 2018/2019, di cui all'allegato A), parte integrante e necessaria della presente deliberazione, secondo le seguenti specificazioni:
 - nelle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della Regione Liguria le lezioni hanno inizio il giorno lunedì 17 settembre 2018 e terminano il giorno martedì 11 giugno 2019, per un totale di 206 giorni che si riducono a 205 giorni nel caso in cui la festa del Santo Patrono cada in un giorno in cui è previsto lo svolgimento dell'attività didattica;
 - la data di inizio delle lezioni e i giorni di interruzione sotto definiti sono vincolanti per le Istituzioni Scolastiche Autonome della Regione Liguria, nel rispetto delle funzioni in materia di determinazione del calendario scolastico esercitate dalla Regione, a norma dell'articolo 138, comma 1, lettera d), del d.lgs. 112/1998, fatte salve le eccezioni di seguito specificate:
 - saranno consentite deroghe alla data di inizio delle lezioni, fissato nella data di lunedì 17 settembre 2018, solo per gli istituti professionali che debbano organizzare sessioni di esame di qualifica professionale di istruzione e formazione professionale in data necessariamente antecedente a quella fissata per l'esame di Stato;
 - sarà consentito anticipare il termine delle lezioni, fissato nella data del martedì 11 giugno 2019, esclusivamente per gravi ragioni e motivate esigenze, consentendo, come convenuto con il Comitato Regionale per l'Istruzione e la Formazione (CRIF) nella seduta del 27 febbraio 2018, alle Istituzioni Scolastiche autonome, ove strettamente necessario, di utilizzare alcuni dei 6 giorni a disposizione in relazione al regolare svolgimento delle operazioni di scrutinio finale;
 - le attività educative nelle Scuole dell'infanzia hanno termine il giorno sabato 29 giugno 2019;
 - non si effettuano attività didattiche, né educative nei seguenti giorni di festività nazionale:
 - tutte le domeniche;
 - 1° novembre, festa di tutti i Santi;
 - 8 dicembre, festa dell'Immacolata Concezione;
 - 25 dicembre, Natale;
 - 26 dicembre, festa di Santo Stefano;
 - 1° gennaio, Capodanno;
 - 6 gennaio, festa dell'Epifania;
 - il lunedì dopo Pasqua;
 - 25 aprile, anniversario della Liberazione;
 - 1° maggio, festa del Lavoro;
 - 2 giugno, festa nazionale della Repubblica;
 - festa del Santo Patrono, secondo la normativa vigente;
 - le attività didattiche ed educative sono altresì obbligatoriamente sospese nelle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della Liguria nei seguenti giorni di vacanza scolastica:
 - 2, 3 novembre 2018;

- 24, 27, 28, 29, 31 dicembre 2018;
- 2, 3, 4, 5 gennaio 2019;
- 18, 19, 20, 26, 27 aprile 2019;

2. di dare atto che ciascuna Istituzione Scolastica Autonoma, in relazione alle esigenze derivanti dall'offerta formativa, coordinandosi con gli Enti Locali di riferimento e dandone ampia e tempestiva comunicazione alle famiglie degli utenti, può definire eventuali adattamenti del calendario scolastico regionale all'interno dei 206 giorni di attività didattica stabiliti dal presente provvedimento, tenendo conto dei giorni di festa e di vacanza scolastica nello stesso indicati e nel rispetto del numero minimo di 200 giorni di lezione previsto dalla normativa nazionale vigente;
3. di dare atto che l'eventuale ulteriore adattamento del calendario scolastico regionale da parte delle Istituzioni Scolastiche consentito dall'articolo 5, del d.P.R. 275/1999, dovrà rispettare nella scuola dell'infanzia e nel primo ciclo dell'istruzione, il monte ore annuale stabilito dal decreto legislativo 89/2009 e nella scuola secondaria superiore quanto previsto dall'ordinamento vigente, assicurando lo svolgimento di almeno 200 giorni di lezione, ai sensi del comma 3, dell'articolo 74, del citato d.lgs. 297/1994, fermo restando il rispetto dei termini di inizio e fine lezioni previsti dal calendario scolastico regionale;
4. di disporre che in caso di eventi atmosferici eccezionali si farà riferimento al disposto della nota MIUR prot. n. 1000 del 22 febbraio 2012, confermata dalla nota USR Liguria n. 9047/2014, e ribadita dalla nota della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione prot. n. 8276 del 22/12/2014;
5. di stabilire che le Istituzioni Scolastiche Autonome provvedano a comunicare tempestivamente il proprio calendario scolastico agli studenti, alle famiglie, agli enti locali, alla Regione Liguria e, per opportuna conoscenza, agli Uffici Scolastici provinciali di competenza;
6. di ritenere opportuno raccomandare alle Istituzioni Scolastiche la previsione di offerta alternativa di attività non curricolari, da effettuarsi a scuola e da destinarsi a coloro che non partecipino alle attività non curricolari extrascolastiche in caso di sospensione delle attività didattiche curricolari per la realizzazione di attività non curricolari;
7. di dare mandato al Settore Istruzione e Diritto allo Studio di provvedere al monitoraggio degli adattamenti del presente calendario scolastico regionale operati presso le Istituzioni Scolastiche Autonome della Regione Liguria con particolare riguardo:
 - al rispetto dei termini fissati nel presente atto;
 - alle azioni poste in essere per il coordinamento fra le Istituzioni Scolastiche e fra Istituzioni Scolastiche ed enti Locali di riferimento nell'individuazione degli adattamenti del calendario scolastico regionale eventualmente adottati;
 - alle modalità di coinvolgimento delle diverse componenti delle Istituzioni nella definizione degli adattamenti e di comunicazione all'utenza delle deliberazioni adottate;
8. di dare atto che, durante la seduta del 27 febbraio 2018, come da verbale agli atti del Settore Istruzione e Diritto allo Studio, sulla presente formulazione del calendario scolastico regionale a.s. 2018/2019, è stato acquisito il parere favorevole del Comitato Regionale per l'Istruzione e la Formazione (CRIF), di cui all'articolo 69 della l.r. 18/2009;
9. di dare atto che durante la seduta del CRIF del 27 febbraio u.s., sulla presente formulazione del calendario scolastico regionale a.s. 2018/2019 è stato acquisito il parere favorevole del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria;
10. di dare atto che con nota 2 marzo 2018, sulla presente formulazione del calendario scolastico regionale a.s. 2018/2019 è stato acquisito il parere favorevole dell'ANCI Liguria.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.